

## **PRESIDI SANITARI**

**T.U. - D.Lgs. 09/04/2008 N. 81**

MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.*

(...omissis...)

### **CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO** **SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE**

#### **Art. 45 - Primo soccorso**

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(...omissis...)

**D.Lgs. 15/07/2003 N.388**

MINISTERO DELLA SALUTE  
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15, COMMA 3 DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI*

(...omissis...)

**Gruppo B:** aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**Gruppo C:** aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

#### **Art. 2 – Organizzazione di pronto soccorso**

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato I, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

(...omissis...)

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato II da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

(...omissis...)